

IN BREVE:

1. Pro e contro del “ravvedimento speciale” dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale;
2. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Riforma fiscale su successioni, donazioni e registro;
3. La comunicazione del titolare effettivo;
4. Pubblicato il c.d. decreto “Fiscale” con modifiche al “ravvedimento speciale”;
5. Agevolazioni prima casa: il regime di comunione legale non deroga alle regole ordinarie;
6. Domicilio digitale speciale: le regole per eleggerlo, variarlo o revocarlo;
7. Al via le domande per il credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno;
8. Cessione immobile post superbonus: la quota acquisita per successione è esclusa dalla plusvalenza;
9. La certificazione del bilancio delle PMI innovative.

APPROFONDIMENTI:

- I. Il “ravvedimento speciale” per i soggetti ISA che aderiscono al CPB;
- II. La Riforma fiscale su successioni, donazioni e registro.

IN BREVE

1. Pro e contro del “ravvedimento speciale” dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, art. 2-quater
L'art. 2-quater, del D.L. n. 113/2024 (cd. decreto “Omnibus”) prevede che i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un **ravvedimento speciale per i periodi d'imposta 2018-2022**, mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.
Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d'impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, D.P.R. n. 600/1973 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

Vedi l'Approfondimento

2. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Riforma fiscale su successioni, donazioni e registro

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231 il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 di attuazione della delega fiscale (Legge n. 111/2023)

relativamente alle imposte indirette diverse dall'IVA.

Il D.Lgs., che entra in vigore dal 1° gennaio 2025, non solo semplifica le **procedure di calcolo e liquidazione** delle suddette imposte, ma introduce anche modifiche sostanziali nella gestione dei **trasferimenti d'azienda in ambito familiare** e nella **tassazione dei trust**.

Vedi l'Approfondimento

3. La comunicazione del titolare effettivo

L'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, e quindi dotate di autonomia patrimoniale perfetta tenute alla iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese, hanno l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione.

Con le ordinanze pubblicate il 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del 9 aprile 2024, sospendendo l'esecutività dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo.

In particolare, risultano **sospesi**:

1. l'**azione sanzionatoria** (art. 4, comma 2, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55), essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
2. i **controlli a campione sulle istanze ricevute** (art. 4, comma 2, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55);
3. l'accreditamento dei soggetti obbligati all'adeguata verifica (art. 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55);
4. la consultazione e l'accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (artt. 5, 6 e 7 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55).

Va osservato che **la sospensione prevista nelle more del giudizio riguarda l'operatività del Registro dei titolari effettivi, mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite.**

In attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato sopra ricordata quindi, le comunicazioni possono comunque essere inviate ed evase dalle Camere di Commercio: la relativa funzione è stata recentemente implementata sulla piattaforma DIRE).

4. Pubblicato il c.d. decreto "Fiscale" con modifiche al "ravvedimento speciale"

L'art. 6

D.L. 19 ottobre 2024, n. 155

Il Governo ha approvato il nuovo decreto "Fiscale", D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali", pubblicato in G.U. n. 246 del 19 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2024.

Tra le novità, si segnala l'art. 7, che, introducendo il nuovo comma 6-bis all'art. 2-quater, D.L. n. 113/2024, va a modificare ancora una volta la normativa del D.Lgs. n. 13/2024 sul regime del ravvedimento, includendo nella sanatoria per gli anni 2018-2022 anche coloro che hanno cause di esclusione da Covid o hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività per una delle annualità interessate.

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 6-ter, il quale prevede particolari criteri di **calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento** per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate. In particolare:

- per le imposte sui redditi e le relative addizionali, la base imponibile dell'imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l'imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l'aliquota del 12,5%;

- per quanto riguarda l'IRAP, la base imponibile dell'imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l'imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l'aliquota del 3,9%.

Viene, infine, introdotto il comma 6-quater, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP, determinate con le modalità sopracitate, sono diminuite del 30%.

Conseguentemente a tali modifiche, al comma 10 dell'art. 2-quater del decreto "Omnibus" è stata aggiunta un'ulteriore deroga alla possibilità di rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell'unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022. Tale rettifica, infatti, sarà concessa anche nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al nuovo comma 6-bis.

5. Agevolazioni prima casa: il regime di comunione legale non deroga alle regole ordinarie

Corte di Cassazione, Ordinanza 14 ottobre 2024, n. 26703

Per il godimento delle agevolazioni fiscali cd. "prima casa" occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, frutto, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale.

La circostanza che l'**acquisto** si attui **per effetto del regime della comunione legale non costituisce**, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, **eccezione** alla regola anzidetta.

Nel caso d'acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto, ma anche quello non intervenuto e devono essere necessariamente rese da quest'ultimo.

Così la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell'ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024.

6. Domicilio digitale speciale: le regole per eleggerlo, variarlo o revocarlo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 ottobre 2024, n. 379575

Con Provvedimento del 7 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha disposto:

- le modalità di **comunicazione, variazione e revoca**, tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- le modalità di **conferma o revoca dell'indirizzo PEC eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti**, ai sensi dell'art. 60-ter, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973.

Il domicilio digitale speciale eletto sarà utilizzato dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per eseguire la notifica dei propri atti ed effettuare l'invio delle proprie comunicazioni anche qualora sia presente un diverso domicilio digitale nell'INAD.

Il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, potrà essere eletto tramite un'apposita funzionalità disponibile a breve nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La data di rilascio del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito della stessa Agenzia.

Dopo aver richiesto il domicilio digitale speciale, l'Agenzia delle Entrate invierà, al domicilio digitale speciale indicato, un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente. L'inserimento del codice di validazione all'interno dell'area riservata dell'utente concluderà positivamente la verifica.

Termini e modalità per trasferire i domicili digitali speciali, comunicati all'Agenzia delle Entrate, nell'elenco dei domicili di piattaforma diversificati, saranno stabiliti con successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale.

7. Al via le domande per il credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 ottobre 2024, n. 387400

L'Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per la presentazione delle domande per la fruizione del credito d'imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

L'accesso al credito è vincolato alla presentazione all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione dove dovranno essere indicate alcune informazioni come, ad esempio, i dati dell'impresa beneficiaria e del progetto d'investimento.

Con Provvedimento del 15 ottobre è stato invece approvato il **modello di comunicazione** con relative istruzioni, **da presentare dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024**, esclusivamente per via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Fino al 18 novembre 2024 sarà anche possibile inviare una **comunicazione sostitutiva o rinunciare totalmente al credito d'imposta** richiesto con una precedente domanda.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito d'imposta richiesto per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

8. Cessione immobile post superbonus: la quota acquisita per successione è esclusa dalla plusvalenza

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 ottobre 2024, n. 298

Con Risposta n. 208 del 23 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al superbonus e acquisito solo in parte per successione.

Ai fini dell'imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell'intero immobile, spiegano le Entrate, è necessario distinguere la quota relativa all'immobile pervenuto per successione, che è esclusa, da quella riferibile al 50% dell'immobile acquistato a titolo oneroso, che è invece imponibile.

In particolare, **va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata**, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del TUIR, **quale differenza tra il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d'imposta e -il costo d'acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all'immobile,**

opportunamente convertito in euro e rivalutato.

Sono invece irrilevanti, nel caso in esame, le spese sostenute dall'istante relativamente agli interventi ammessi al superbonus, in quanto conclusi nel 2023 e quindi entro cinque anni dalla vendita.

Il presupposto impositivo per gli interventi ammessi al superbonus, viene ancora precisato nella risposta, ricorre anche nel caso in cui i lavori siano stati realizzati solo sulle parti comuni dell'edificio condominiale.

Il carattere legale della certificazione successiva a quella prodotta ai fini dell'iscrizione della società nella relativa sezione speciale, implica quindi che la PMI innovativa debba procedere alla **nomina**, e successiva iscrizione nel Registro delle imprese, **di un revisore legale o di una società di revisione**.

9. La certificazione del bilancio delle PMI innovative

Il bilancio d'esercizio delle PMI innovative deve essere **certificato da un revisore contabile o da una società di revisione**.

Il bilancio deve essere portato in approvazione con la certificazione e con gli altri atti e relazioni connesse. La relazione di certificazione deve essere allegata all'istanza di deposito del bilancio d'esercizio.

La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria, pertanto la revisione da volontaria diviene legale, a decorrere dal primo esercizio successivo all'iscrizione nella Sezione speciale delle PMI innovative e la **certificazione del bilancio** deve essere **contemporanea all'approvazione del medesimo**, vedi Circolare MiSE 3683/C del 3 novembre 2015 e Parere MiSE n. 19271/2016.

APPROFONDIMENTI

I. IL "RAVVEDIMENTO SPECIALE" PER I SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB

L'art. 2-quater, del D.L. n. 113/2024 (cd. decreto "Omnibus") prevede che i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un **ravvedimento speciale per i periodi d'imposta 2018-2022**, mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d'impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, D.P.R. n. 600/1973 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

Non si potranno quindi **effettuare**:

- accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
- accertamenti analitico-induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto "tovagliometro" per i ristoratori);
- accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.

Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

La norma prevede tuttavia importanti **limitazioni**:

- il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell'imposta

sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all'art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d'imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2024;

- la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:
 - in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
 - se, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
 - in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d'imposta.

L'attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l'Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.

Devono considerarsi **esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale** gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui all'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l'interposizione fittizia di cui all'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, nonché gli accertamenti dei crediti d'imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, **i termini per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.**

II. LA RIFORMA FISCALE SU SUCCESSIONI, DONAZIONI E REGISTRO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231 il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 di attuazione della delega fiscale (Legge n. 111/2023) relativamente alle imposte indirette diverse dall'IVA.

Il D.Lgs., che entra in vigore dal 1° gennaio 2025, non solo semplifica le **procedure di calcolo e liquidazione** delle suddette imposte, ma introduce anche modifiche sostanziali nella gestione dei **trasferimenti d'azienda in ambito familiare** e nella **tassazione dei trust**.

È stata introdotta una **disciplina specifica per il trust** che prevede che, in assenza di una chiara definizione della categoria dei beneficiari al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione, sarà applicata l'aliquota più elevata, senza considerare le franchigie al fine di garantire un'equa tassazione in situazioni d'incertezza sui destinatari finali, mentre viene confermata la tassazione "in uscita", ossia al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, con una particolare attenzione ai **trust non residenti** per i beni situati in Italia. Vengono previsti, inoltre, specifici obblighi dei beneficiari, i quali sono identificati come i soggetti obbligati a denunciare il trasferimento dei beni a proprio favore. Questo determina un'importante novità e cioè la possibilità

per il disponente di scegliere se l'imposta debba essere determinata all'atto dell'apporto dei beni nel *trust* o all'atto della loro devoluzione ai beneficiari. Questa flessibilità offre notevoli vantaggi in termini di pianificazione patrimoniale e può consolidare la certezza del prelievo fiscale.

Il Decreto interviene anche sui **trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge**, esclusi da tassazione ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*; TUS, per favorire il mantenimento dell'integrità dell'impresa familiare. Resta ferma l'esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli artt. 768-*bis* e ss. c.c.) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che proseguono l'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano

la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

La **base imponibile dei diritti di usufrutto, uso e abitazione** è determinata sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse. La base imponibile di rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario deve essere determinata come segue:

- in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato da 40 volte l'annualità;
- in caso di rendita o pensione a tempo determinato dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale d'interesse (senza più il limite superiore delle 40 volte l'annualità);
- in caso di rendita o pensione vitalizia, dal valore annuale moltiplicato per i coefficienti indicati nel Prospetto allegato al Decreto in commento.

Nella **liquidazione dell'imposta sulle successioni** viene **introdotto il principio di autoliquidazione dell'imposta**; l'imposta non è più liquidata dall'ufficio bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). Viene definita imposta principale quella autoliquidata dal soggetto obbligato al pagamento, nonché quella liquidata dall'ufficio a seguito dei controlli sulla regolarità dell'autoliquidazione. Resta ferma la natura complementare dell'imposta o

della maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.

La **dichiarazione dell'imposta sulle successioni** deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione e si specifica che tale termine decorre anche per i *trustee* dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari.

Viene **modificata la disciplina sui controlli sulle dichiarazioni**; gli uffici sono tenuti a controllare la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse, anche avvalendosi di procedure automatizzate, effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. Ove risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa pari al 25%

dell'importo non versato (di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

Il Decreto stabilisce, inoltre, un tasso d'interesse del 4,5% per le somme dovute dal contribuente a seguito di rettifiche e liquidazioni di maggior imposta.

Viene **ampliata la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore** del dichiarante per correggere errori o omissioni, estendendo questa pratica anche all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

Importanti modifiche riguardano gli **eredi giovani**: le istituzioni finanziarie possono ora svincolare somme per eredi unici di età non superiore ai 26 anni, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, se presenti beni immobili nell'asse ereditario.

Per quanto riguarda l'**imposta di registro**, è stata approvata una rilevante **modifica nei coefficienti applicabili alle rendite vitalizie**. In caso di un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1%, si applicheranno i coefficienti stabiliti dal Decreto 21 dicembre 2015 del MEF. Questa modifica mira a riflettere meglio le realtà economiche attuali, garantendo un calcolo dell'imposta più equo in un

contesto di tassi d'interesse particolarmente bassi.

Per l'**imposta di bollo**, il Decreto porta un cambiamento significativo nella modalità di pagamento per gli atti soggetti a registrazione a termine fisso. A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento potrà essere effettuato tramite Modello F24, offrendo così anche la possibilità di compensazione, una mossa che semplificherà e renderà più flessibili le procedure amministrative. L'introduzione della dichiarazione integrativa per l'imposta di bollo permetterà ai contribuenti di correggere eventuali errori od omissioni in modo più agevole, migliorando l'accuratezza delle dichiarazioni e riducendo le penalità per errori involontari. Queste novità riflettono l'intento del Legislatore di adattare il sistema tributario alle esigenze contemporanee, semplificando processi e adeguando le normative alle condizioni di mercato attuali, garantendo al contempo maggior flessibilità e precisione nell'adempimento delle obbligazioni fiscali.

Viene modificata la disciplina relativa all'**accertamento delle liberalità indirette**: oltre a escludere da imposta le donazioni o liberalità di cui agli artt. 742 e 783, c.c., vengono esentate le donazioni d'uso ovvero le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

Viene inoltre modificata la disciplina dell'**accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni** e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti, che può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. Viene elevata dal 7 all'8% l'aliquota sulle liberalità indirette, che viene calcolata sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge. Nel caso di registrazione volontaria delle liberalità indirette, inoltre, si applica - oltre all'aliquota ordinaria - anche la franchigia prevista *ex lege*.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.